

Art. 1
(Modifiche all'articolo 4)

1. All'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 10 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il giudizio circa la idoneità o la non idoneità, all'attività sportiva agonistica, viene espresso e redatto in conformità a quanto previsto dal D.M. Sanità 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni solo ed esclusivamente dai medici del Servizio di Medicina dello Sport e dai medici specialisti di cui all'articolo 12 e dai medici dei Centri di Medicina dello Sport convenzionati con la Federazione Medico Sportiva italiana (FMSI) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) se ed in quanto autorizzati.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le visite mediche e le conseguenti certificazioni di stato di buona salute, per l'attività ludico-motoria e sportiva non agonistica, possono essere effettuate anche dai medici di medicina generale, dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali e dai medici specialisti in Medicina dello Sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana (FSMI) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi del D.M. 8 agosto 2014 del Ministero della Salute.".

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.